

***Su alcuni lemmi greci che compaiono in  
Lach. 278.29 e Lach. 279.2 = D. 10.1.13 (Gai. 4. ad l. duod. tab.)***

La tradizione gromatica – segnatamente nei manoscritti Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Guelf. 105 Gud. lat. 2° (*Gudianus*) [Gg], con ogni probabilità del terzo quarto del IX secolo<sup>1</sup> e *Palatinus latinus* 1564 [Gp], dell’inizio del medesimo secolo<sup>2</sup> – trasmette, eccettuati due *loca geminati*<sup>3</sup>, l’intero Tit. 10.1 dei *Digesta*. Più in particolare, ai ff. 125v-126r per quanto riguarda Gp e al f. 82r-82v per ciò che concerne Gg, si trova un frammento escerpito dal quarto libro del commentario di Gaio alle XII Tavole<sup>4</sup> corrispondente a D. 10.1.13<sup>5</sup> e a Lach. 278.25-29 e Lach. 279.1-5<sup>6</sup>.

Come si vedrà nel caso per certi versi paradigmatico del frammento gaiano, la necessità di procedere a una più minuta analisi filologica del materiale giurisprudenziale confluito, sia pure in parte, nel *corpus* gromatico, si avverte

\* Il presente contributo è frutto di una indagine condotta nell’ambito del progetto ‘PicMarc. Dal Picenum alla Marca. Contributo alla storia del paesaggio delle Marche centro-meridionali alla luce delle fonti giuridiche e gromatiche antiche e della documentazione epigrafica’.

<sup>1</sup> L. Toneatto, *Codices artis mensoriae. I manoscritti degli antichi opuscoli latini d’agrimensura (V-XIX sec.)*, I, Tradizione diretta. Il medioevo, Spoleto 1994, 250 ss.

<sup>2</sup> Toneatto, *Codices* cit. 218 ss. Il *Gudianus*, in realtà, viene considerato *codex descriptus* da B.H. Stolte, *Finium regundorum and the Agrimensores*, in *Subseciva Groningana* 5, 1992, 63; cui adde M. Fressura, D. Mantovani, *P.Berol. inv. 14081. Frammento di una nuova copia del Digesto di età giustiniana*, in *Athenaeum* 105.2, 2017, 705, nt. 55, secondo cui il *Gudianus* altro non sarebbe se non un apocrifo del *Palatinus latinus* 1564. Peraltro, un terzo manoscritto, il *Bruxellensis* 10615-729, databile con ogni probabilità al XII secolo, è di utilità trascurabile per la ricostruzione della tradizione parallela del Tit. 10.1 dei *Digesta*. Le sigle Gp e Gg che nel presente contributo si è creduto di dover adoperare per discorrere dei due manoscritti, sono quelle già impiegate da Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti* 1, Berolini 1870, 306, prima dell’apparato critico, per indicare, appunto, il *Palatinus latinus* 1564 e il *Gudianus*.

<sup>3</sup> Si tratta, nello specifico, di Lach. 278.5-12 e Lach. 279.6-16, che ripetono D. 10.1.4.9-10 (Paul. 23 *ad ed.*), oltre che di Lach. 278.25-29-Lach. 279.1-5 e Lach. 280.16-19 (ma, in quest’ultimo caso, solo frammentariamente e recando una *inscriptio* differente da quella trädita da F), dove la geminazione è relativa a D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*).

<sup>4</sup> Su cui cfr. O. Diliberto, *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, in *Index* 18, 1990, 403 ss. e gli studiosi di volta in volta citati *infra*.

<sup>5</sup> Sul frammento cfr. almeno U.E. Paoli, *La loi de Solon sur les distances*, in *RHD*. 26, 1949, 505 ss. [= *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, 571 ss.]; Id., *Digesto 10, 1, 13*, in *Altri studi* cit. 585 ss.; M. Vinci, *Fines regere. Il regolamento dei confini dall’età arcaica a Giustiniano*, Milano 2004, 154 ss.

<sup>6</sup> L’edizione di riferimento è ancora quella del Lachmann: *Gromatici veteres ex recensione Caroli Lachmanni, diagrammata edidit Adolfus Rudorffius*, Berolini 1848, *ad h.l.*

non solo ove si ponga mente alle problematiche legate al tema della trasmissione dei *Digesta*<sup>7</sup>, ma anche perché la tradizione parallela (e indipendente) che ci offre *Gp* con riguardo al Tit. 10.1 può consentire, in diversi casi, di formulare talune congetture intorno alla corretta restituzione del testo.

In concreto, e per rendere più perspicuo il discorso che si andrà svolgendo in questo saggio, è utile operare un primo raffronto tra il testo di D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*) nella tradizione gromatica (colonna sinistra) e quello trasmesso da *F* e restituito dal Mommsen (colonna destra, dove si riporta, quando di interesse, l'apparato critico della *editio maior*):

Lach. 278.25-29 e 279.1-5 = D. 10.1.13  
(Gai. 4 *ad l. duod. tab.*)

(Gai. 4 *ad l. duod. tab.*): *Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodam modo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse. nam illic ita est. ἐάν τις αἰμασιάν παρὰ ἀλλοτρίω χωρίω ὀρύγη, τὸν ὄρον μὴ παραβαίνειν· ἐάν τειχίον, πόδα ἀπολείπειν· ἐάν δὲ οἶκημα, δύο πόδας· ἐάν δὲ τάφρον ἢ βόθρον ὀρύττη, ὅσον τὸ βάθος ἢ, τοσοῦτον ἀπολείπειν· ἐάν δὲ φρέαρ, ὀργυιάν· ἐλαίαν δὲ καὶ συκὴν ἐννέα πόδας ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου φυτεύειν, τὰ δὲ ἄλλα δένδρα πέντε πόδας.*

D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*) (Pal. 437)

<sup>8</sup>*Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo<sup>9</sup> eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse: nam illic ita est: <sup>10</sup>ἐάν τις αἰμασιάν<sup>11</sup> παρ' ἀλλοτρίω χωρίω ὀρυγῆ<sup>12</sup>,*

<sup>7</sup> Sul punto, sia consentito un rimando ad A.L. de Petris, *Su alcune inscriptiones di frammenti giurisprudenziali trāditi dal ms. Palatinus Latinus 1564*, in *CGDV*. 11, 2023, 1 ss. e alla letteratura ivi citata.

<sup>8</sup> libro iii G<sup>2</sup>.

<sup>9</sup> La variante ortografica 'quodam modo' di *G* non è rilevata dal Mommsen.

<sup>10</sup> *Graeca om. PV, habent eantica tantum LU, plena F et G (ubi alid promiscue significantur nota λ), item ex parte Tipucitus, integra sed mutata scholia ad Synopsin sic: [...]. praeterea argumentum legis rettulit Plutarchus (Solon. c. 23) sic: [...].*

<sup>11</sup> αἰμασιάν] αιμαντια G.

<sup>12</sup> L'*editio maior* reca, alla nt. 2 al lemma 'ὀρυγῆ', solo la seguente annotazione: ὀρύττη?. Cfr. tuttavia *Corpus iuris civilis. Editio stereotypa undecima. Volumen primum. Institutiones recognovit Paulus Krueger. Digesta recognovit Theodorus Mommsen. Retractavit Paulus Krueger*, Berolini 1908, *ad h.l.*, nt. 10, ove si trova già accettata la lezione in precedenza dubbia, al contempo annotandosi: «ορυγε *FGB*». E infatti, *Gp* reca, al f. 125v, la lezione 'OPYGH', così come *F* al f. 161v. e *Gg* al f. 82r. Sul punto cfr. quanto si dirà *infra*.

τὸν ὄρον<sup>13</sup> μὴ παραβαίνειν· ἐὰν  
τειχίον<sup>14</sup>, πόδα ἀπολείπειν.<sup>15</sup> ἐὰν δὲ  
οἴκημα, δύο πόδας. ἐὰν δὲ τάφον<sup>16</sup> ἢ  
βόθρον ορύττη<sup>17</sup>, ὅσον<sup>18</sup> τὸ βάθος ἢ,  
τοσοῦτον<sup>19</sup> ἀπολείπειν<sup>20</sup>. ἐὰν δὲ φρέαρ,  
ὄργυιάν<sup>21</sup>. ἐλαίαν<sup>22</sup> δὲ καὶ συκὴν ἑννέα  
πόδας ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου φυτεύειν, τὰ  
δὲ ἄλλα δένδρα πέντε πόδας.

Lach. 280.16-19 = ?

(Gai. 3 ad l. duod. tab.): *In actione finium  
regundorum illud observandum esse,  
quod ad exemplum quodam modo  
eius legis scriptum est, quam Athenis  
Solonem dicitur tulisse. nam illic ita est.*

Prima di procedere oltre varrà formulare una osservazione intorno al problema della geminazione del testo di Gaio che si riscontra nel *Palatinus latinus* 1564. Invero, al di là del fenomeno in sé considerato, il solo dato di qualche interesse potrebbe derivare, ove si volesse ritenerne corretta l'*inscriptio* che si legge in Lach. 280.16-19, dalla differente provenienza del frammento, non dal quarto ma dal terzo dei libri di commento al testo decemvirale<sup>23</sup>. Non dovendosi attribuire a tale ultimo rilievo soverchia importanza, rimarrebbe solo da spiegare perché, nella predisposizione del materiale poi confluito in *Gp*, si sia scelto di riportare nuovamente (a poca distanza<sup>24</sup>) e parzialmente l'escerto gaiano, mutilo

<sup>13</sup> τὸν ὄρον] τον (ιον G<sup>e</sup>) ορονα G.

<sup>14</sup> τειχίον G.

<sup>15</sup> ἀπολείπειν FG.

<sup>16</sup> τάφρον (*Leunclavius ex Plutarchi l.c.*)?.

<sup>17</sup> ορύττη G.

<sup>18</sup> ἂν *ins.*

<sup>19</sup> ἢ τοσ *om.* G.

<sup>20</sup> ἀπολείπειν FG.

<sup>21</sup> οργυιαν G.

<sup>22</sup> ἐλαεαν FG.

<sup>23</sup> Ritengo, tuttavia, che debba piuttosto trattarsi di un errore commesso nella ricopiatura del materiale gaiano, come conferma il fatto che in Lach. 278.25 l'*inscriptio* è riportata conformemente alla tradizione di *F*. In proposito cfr. pure O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* 2, Lipsiae 1889, 245 (Pal. 437).

<sup>24</sup> La geminazione parziale del testo gaiano compare ad una distanza di poco più di un *folium*. *Gp*, infatti, tramanda l'inizio di D. 10.1.13 (Gai. 4 ad l. duod. tab.) – cioè Lach. 278.25 – al f. 125v, che si chiude con i lemmi 'OPYΓHTO', vale a dire 'ὄρυγῆ, τὸ[v-f. 126r]', e la parte finale dell'escerto, corrispondente a Lach. 279.1-5, al f. 126r. Lach. 280.16-19 si trova, poi, al f. 126v. La sequenza è: f. 125v-f. 126r-126v.

della parte in greco ma non privo del cenno alla legislazione solonica<sup>25</sup>. Ma tutto ciò non ha, per la nostra questione, alcuna immediata utilità.

Ciò che interessa, invece, è fornire una preliminare esegesi di D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*) e di D. 10.1.12 (Paul. 3 *resp.*)<sup>26</sup>, che significativamente lo precede, cominciando proprio da tale ultimo passo.

L'escerto paolino, tratto dal terzo dei *libri responsorum*, parrebbe relativo all'alienazione di uno tra due fondi confinanti, ove l'estensione di quello trasferito sarebbe stata previamente mutata dal proprietario-alienante<sup>27</sup>.

La funzione della *demonstratio finium*, in effetti, era quella di indicare, all'atto della compravendita di un fondo, la relativa confinazione. D'altro canto, al concreto esplicitarsi della *demonstratio finium* il giureconsulto si riferisce direttamente una sola volta usando come tempo verbale il perfetto indicativo (*demonstravit*), con ciò volendo significare che l'azione, sia pure con effetti nel presente, doveva essersi oramai conclusa<sup>28</sup> – il che vale, di per sé, a escludere un problema attuale di indicazione della confinazione all'atto della compravendita – e, invece, alla *demonstratio* solo nella seconda parte del frammento, per

<sup>25</sup> Sul punto cfr. Stolte, *Finium* cit. 64, che, più in generale, per spiegare il peculiare ordine 'agrimensorio' dei frammenti, afferma: «Perhaps someone started by excerpting it from a certain point of view, while in a second stage it was decided to supplement the lacking parts in a not entirely faultless operation»; cui *adde* Vinci, *Fines* cit. 544.

<sup>26</sup> D. 10.1.12 (Paul. 3 *resp.*): *Eos terminos, quantum ad dominii quaestionem pertinet, observari oportere fundorum, quos demonstravit is, qui utriusque praedii dominus fuit, cum alterum eorum venderet: non enim termini, qui singulos fundos separabant, observari debent, sed demonstratio ad finium novos fines inter fundos constituere.* Il testo di Paolo è posto in relazione, poi, con C. 3.39.1 (Diocl. et Max., a. 294) da F. Tannen Hinrichs, *Zur Geschichte der Klage finium regundorum. Eine Kontroverse mit Rolf Knütel*, in *ZSS.* 111, 1994, 245 s.

<sup>27</sup> Così, M. Vinci, '*Demonstratio finium*' e compravendita, in L. Garofalo (a c. di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano* 2, Padova 2007, 430 ss., che pone il frammento, a dispetto della collocazione palinogenetica proposta da O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* 1 Lipsiae 1889 [rist. Graz 1960], 1227 (Pal. 1469) e che rispecchia quella dei *Digesta*, in connessione con la fattispecie di D. 18.1.18.1 (Pomp. 9 *ad Sab.*): *Si servus domini iussu in demonstrandis finibus agri vendit vel errore vel dolo plus demonstraverit, id tamen demonstratum accipi oportet, quod dominus senserit: et idem Alfenus scripsit de vacua possessione per servum tradita.* In tale ultimo testo, infatti, si potrebbe nei fatti rivedere la *quaestio* di cui l'escerto paolino costituirebbe il *responsum*, vertente in buona sostanza su una fattispecie di alienazione che coinvolgeva due fondi confinanti, dei quali uno avrebbe subito, prima dell'alienazione, una modifica dell'estensione. Sul brano pomponiano cfr., oltre allo stesso Vinci, '*Demonstratio*' cit. 425 ss., anche D. Daube, *Finium demonstratio*, in *JRS.* 47, 1957, 49 ss.

<sup>28</sup> In altri termini, il perfetto indicativo è qui usato come perfetto logico, e non storico. Sulla differenza è sufficiente un rimando a R. Kühner, C. Stegman, *Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache* 2.1, Hannover 1962<sup>4</sup>, 124 ss.; J.B. Hofmann, A. Szantyr, *Lateinische Syntax und Stilistik*, München 1965, 317 ss.

affermare poi una ovvietà: cioè che conclusa la vendita (...*cum alterum eorum venderet*...), e attuata quindi la *demonstratio* stessa, i nuovi confini, trattandosi per di più di *fundi adfines*, non avrebbero potuto che essere quelli indicati in quel preciso momento<sup>29</sup>.

Peraltro, che il problema affrontato da Paolo non dovesse riguardare il mutamento – avvenuto per errore o fraudolentemente prima della vendita<sup>30</sup> – dell'estensione del fondo, si evince dal fatto che i *termini* da rispettare avrebbero dovuto essere, appunto, quelli indicati dal proprietario-alienante tramite la *demonstratio* al momento dell'alienazione stessa<sup>31</sup>. Parrebbe, piuttosto, che la *quaestio*<sup>32</sup> fosse insorta tra i proprietari attuali dei predi, forse in seguito alla manomissione, che ne avrebbe reso incerta l'effettiva estensione, dei *termini* apposti all'atto dell'originaria *demonstratio*<sup>33</sup>.

D'altronde, non sorprende che in D. 10.1.12 (Paul. 3 *resp.*) si discorra di *termini* e che subito appresso si trovi proprio D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*), frammento che significativamente conclude il Tit. 10.1 e in cui Gaio richiama una serie di precetti che *ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse*<sup>34</sup>, avrebbe dovuto osservare il giudicante

<sup>29</sup> E a questo punto occorrerebbe interrogarsi sull'utilità dell'osservazione paolina, che appare, invero, del tutto superflua.

<sup>30</sup> Come nella fattispecie di D. 18.1.18.1 (Pomp. 9 *ad Sab.*). Daube, *Finium* cit. 49, ha giustamente osservato che nel caso risolto da Pomponio «A man sells a field and asks his slave to perform *finium demonstratio*». È, dunque, nell'istante della vendita che si pone il problema della *demonstratio* svolta dallo schiavo che *vel errore vel dolo plus demonstraverit*. Ciò che, di conseguenza, avrebbe comportato, *ab origine*, una errata determinazione dei confini, di contro alla fattispecie illustrata in D. 10.1.12 (Paul. 3 *resp.*), ove il giureconsulto chiaramente afferma che è proprio dei *termini* apposti al momento dell'alienazione che deve tenersi conto.

<sup>31</sup> E si osservi, in aggiunta, come D. 10.1.12 (Paul. 3 *resp.*) sia preceduto da D. 10.1.11 (Pap. 2 *resp.*), ove si afferma: *In finalibus quaestionibus vetera monumenta census auctoritas ante litem inchoatam ordinati sequenda est, modo si non varietate successionum et arbitrio possessorum fines additis vel detractis agris postea permutatos probetur*.

<sup>32</sup> Il frammento è ricondotto al procedimento *extra ordinem* da L. Maganzani, *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Roma 1997, 163.

<sup>33</sup> Il preciso riferimento a una *quaestio dominii* – più in generale, sull'affermazione del lemma *dominium* cfr. L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum urbanorum» nell'età repubblicana* 1, Milano 1969, 489 ss. – è stato ritenuto da Maganzani, *Gli agrimensori* cit. 163 ss. come precipuamente riguardante una *controversia de loco*, avente dunque a oggetto l'estensione delle proprietà finitime. In ogni caso, sulla non perfetta corrispondenza tra gli accenni dei giuristi alle *controversiae* e le *actiones*, cfr. B. Brugi, *Le dottrine giuridiche degli Agrimensori Romani comparate a quelle del Digesto*, Verona-Padova 1897 [rist. Roma 1968], 217 ss.

<sup>34</sup> Intorno al problema dell'influenza della legislazione solonica (e, più in generale, greca o magno-greca) sulle XII Tavole cfr. almeno F. Wieacker, *Solon und die XII Tafeln*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 3, Milano 1971, 757 ss. e 769 s. – che propende per una ricostruzione diffe-

nella risoluzione di una *quaestio de fine*<sup>35</sup>, e cioè: per il caso in cui si fosse realizzato un muro o si fosse edificata una casa sarebbe stato necessario lasciare, rispettivamente, un piede o due di spazio; per lo scavo di un pozzo una orguia; nove piedi di distanza dal fondo del vicino ove si fosse deciso di piantare un olivo o un fico; quindici piedi, invece, per ogni altra tipologia arborea

Fissate così le necessarie coordinate esegetiche, è dunque possibile procedere all'esame, sotto il profilo linguistico e filologico, dei lemmi 'ὄρυγη'<sup>36</sup>,

rente rispetto a quella proposta in Id., *Zwölfafelprobleme*, in *RIDA*. 3, 1956, 459 ss. – particolarmente dubbioso in tale senso, ritenendo il testo contenuto in Gaio e la citazione greca derivategli per il tramite del commento labeoniano alle XII Tavole; F.M. d'Ippolito, *Gaio e le XII Tavole*, in *Index* 20, 1992, 282 [= *Problemi storico-esegetici delle XII Tavole*, Napoli 2003, 144], il quale, pur non aderendo espressamente a tale ultima opinione, crede, seguendo sempre Wieacker, che, rispetto al frammento di Gaio, «il legame di questa cosiddetta legge di Solone con il diritto romano è solo mediato». E. Ferenczy, *La legge delle XII Tavole e le codificazioni greche*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino* 4, Napoli 1984, 2007 ss., secondo cui, invece, si potrebbe discorrere di «influssi greci sulla legislazione decemvirale» che, nello specifico, dovrebbero ricondursi alla legislazione di Locri Epizefiria. Per R. Martini, *Diritto romano e diritti stranieri*, in *Index* 26, 1998, 409, invece, si potrebbe discorrere di «derivazione diretta» della norma decemvirale, segnatamente della Tab. 7.2, dalla legge solonica. Lo stesso R. Martini, *XII Tavole e diritto greco*, in *Labeo* 45, 1999, 24 s. e nt. 15, si noti, aveva discusso in un secondo momento in senso certo più limitativo di «qualcosa di più di un semplice parallelo», aderendo, per quanto riguarda D. 10.1.13 (Gai. 4 ad l. duod. tab.), alla spiegazione di L. Wenger, *Die Quellen des Römischen Rechts*, Wien 1953, 366, il quale, in ragione della frase «ad exemplum quodammodo» che ivi si incontra, aveva potuto affermare: «Der Vergleich der solonischen Vorschrift mit dem Zwölfafelrecht zeigt, wie verständig die Decemviren ihre Vorlage den römischen Bedürfnissen anzupassen verstanden haben, eine Kunst, die auch den Gesetzgebern der alexandrinischen Dikaïomata nicht fremd war». Per una panoramica intorno alla problematica, anche con riguardo alla discussione della letteratura più risalente, cfr. comunque G. Crifò, *La legge delle XII Tavole*, in *ANRW*. I.2, Berlin-New York 1972, 123 ss. che, seguendo J. Delz, *Der griechische Einfluß auf die Zwölfafelgesetzgebung*, in *MH*. 23.2, 1966, 69 ss., in conclusione afferma: «anche se la *lex XII tab.* rappresenta un prodotto singolarmente e specificamente romano, non pare dubbio che vi sia stata in essa una forte influenza greca».

<sup>35</sup> Vinci, *Fines* cit. 160. Peraltro, Secondo A. Palma, *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino 1988, 57, il frammento avrebbe fatto riferimento, discorrendo della piantagione di una siepe, alla necessità di non oltrepassare il *terminus* («ἐὰν τις αἵμασιδὸν παρ' ἄλλοτριῶ χωρίῳ ὄρυγη, τὸν ὅρον μὴ παραβαίνειν»). Per una differente ricostruzione rispetto a quella di Palma cfr. sempre Vinci, *Fines* cit. 150 s., il quale, inoltre (161 s.), prende posizione sull'opinione di G. Ciulei, *Finium regundorum*, in *ZSS*. 81, 1964, 303 ss. che propenderebbe per la diretta applicazione, nella fase di risoluzione della controversia, della normativa introdotta a imitazione di quella solonica.

<sup>36</sup> Il Lachmann trascrive graficamente il lemma nella forma 'ὄρυγη', così come 'ὄρύπη' nella forma 'ὄρύπη'. Egli parrebbe, in questo senso, più fedele alla tradizione manoscritta, giacché, come osserva Paoli, *La loi* cit. 505 e nt. 1 [571 e nt. 1], almeno a partire dal I secolo a.C., nei manoscritti divenne usuale l'omissione del c.d. iota prosgegrammenon.

‘ὄρυττη’ e ‘τάφρον (Lach.)/τάφον (Mo.)’, il che consentirà di formulare, ciò che poi è l’obiettivo di questo saggio, una differente congettura intorno alla restituzione del testo.

Convorrà riportare, in ragione di quanto si andrà dicendo, anche il corrispondente Bas. 58.9.13<sup>37</sup>, che restituisce i due lemmi nelle forme ‘ὄρυγη’ e ‘τάφον’:

Ἐὰν αἰμασίαν τις παρὰ χωρίῳ ἀλλοτρίῳ ὄρυγη, τὸν ὄρον μὴ παραβαίνετω· ἐὰν τειχίον, ἀπολιμπανέτω πόδα· ἐὰν οἴκημα, δύο· ἐὰν τάφον ἢ βόθρον ὄρυγη, ὅσον τὸ βάθος ἦ, τοσοῦτον ἀπολειπέτω· ἐὰν φρέαρ, ὄρυγιάν. Ἐλαίαν καὶ συκὴν ἐννέα πόδας ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου φυτευέτω, τὰ δὲ ἄλλα δένδρα πέντε πόδας.

L’indagine può certamente principiarsi da ‘ὄρυγη’. Il *Palatinus latinus* 1564 reca, al f. 125v, la lezione ‘OPYΓH’, presentando, al f. 126r., ‘OPYTTH’. A sua volta, il *Gudianus*, al f. 82r porta la lezione ‘OPYΓH’, cioè la stessa offerta nel medesimo luogo da *Gp*, mentre al f. 82v presenta il lemma nella forma ‘OPITTH’, quindi con una lezione del tutto differente dal *Palatinus latinus* 1564 e da *F*. Il *Codex florentinus*, infatti, al f. 161v tramanda il lemma nella forma ‘OPYΓE’, in ciò concordando, quindi, con *Gp* (e *Gg*), e ‘OPYTTH’ nel secondo dei luoghi che qui interessano<sup>38</sup>, in accordo con *Gp* ma non con *Gg*<sup>39</sup>.

Bisognerà quindi prendere in considerazione, sia pure non esaustivamente, le occorrenze di ciascuna delle due forme in cui si incontra il lemma per comprendere quale lezione sia con più probabilità quella da accogliere. Si noti, in ogni caso, come le fonti non presentino il lemma nella forma trasmessa al f. 82v da *Gg*<sup>40</sup>, potendosi tale lezione scartare alla stregua di semplice errore ortografico, senza alcuna valenza neppure per la ricostruzione della tradizione di *Gg*.

Differenti problemi suscita, invece, la forma ‘ὄρυγη’, specie perché parte della storiografia l’ha ritenuta inesistente nella lingua greca e, nell’*editio maior* del Mommsen, neppure giustificabile come errore materiale di trascrizione<sup>41</sup>. Va però detto che una ricerca lemmatica produce ben ventuno occorrenze, la più antica delle quali s’incontra nel Salmo 93.13 nella versione dei Settanta<sup>42</sup>,

<sup>37</sup> Nonostante il fatto che, come osserva Stolte, *Finium* cit. 63, il corrispondente titolo dei Basilici non sia pervenuto ma sia stato ricostruito attraverso testimoni indiretti.

<sup>38</sup> Che si trova sempre al f. 161v.

<sup>39</sup> La diversa lezione di *Gg* conferma l’orientamento della dottrina citata *supra*, nt. 2.

<sup>40</sup> Come si può vedere attraverso una ricerca lemmatica effettuata per il tramite del *TLG*.

<sup>41</sup> Così Paoli, *La loi* cit. 505, nt. 2 [571, nt. 2].

<sup>42</sup> *Psal.* 93.13 (ed. Rahlfs, Hanhart): τοῦ προὔναι αὐτῷ ἀφ’ ἡμερῶν πονηρῶν/ἔως οὗ ὄρυγη τῷ ἀμαρτωλῷ βόθρος.

ove, fatto assai indicativo (ciò, difatti, avviene pure in D. 10.1.13 [Gai. 4 *ad l. duod. tab.*]), il lemma è associato a ‘βόθρος’. D’altro canto, una seconda occorrenza di un certo rilievo è presente nell’opera, Πολιορκητικά, di Apollodoro di Damasco, dedicata ad Adriano<sup>43</sup>, e composta perciò nel medesimo torno di tempo in cui scriveva Gaio<sup>44</sup>. Gli altri casi, ad eccezione dell’occorrenza nella c.d. Apocalisse di Enoch, si trovano in autori ben più tardi (alcuni bizantini) di ambiente ecclesiastico e per la maggior parte in opere di commento ai Salmi<sup>45</sup>.

Diversamente, una ricerca lemmatica della forma ‘ὀρύττη’ rende undici occorrenze: quattro provenienti da luoghi del *Prochiron legum*<sup>46</sup>, una dall’*Epanagoge*<sup>47</sup> di Basilio il Macedone (che, però, fornisce materiali al *Prochiron*<sup>48</sup>), una nel commento di Simplicio alla Fisica aristotelica<sup>49</sup>, tre nell’*Esabiblo* di Costantino Armenopulo<sup>50</sup>, una nella Parafraresi della *Synopsis minor* di Teodosio Zygomalas<sup>51</sup> e, l’ultima, dalle Epistole di Callinico III di Costantinopoli<sup>52</sup>. La variante, dunque, parrebbe attestata esclusivamente in fonti di epoca assai tarda e di ambiente comunque bizantino.

Sicché la forma ‘ὀρυγή’, cioè il congiuntivo aoristo terza persona singolare di ὀρύσσω (-ττω, in attico), non solo è attestata ma, e vieppiù, in una fonte contemporanea al giurista adrianeo.

Essa, quindi, non potrà essere considerata «très tardive et très rare»<sup>53</sup>, pur

<sup>43</sup> Sul punto è sufficiente un rimando ad A. Lesky, *Geschichte der Griechischen Literatur*, Bern-München 1957-1958<sup>2</sup>, 949.

<sup>44</sup> Apollod. Damasc. *Polior.* 145.1-3 (ed. Schneider): Ὅταν ὀρυγή τὸ τεῖχος καὶ ὡσανεὶ ζωθήκας ἔχη τοσαύτας ὄσας καὶ χελώνας, ἐν ἐκάστη σκάψουσι δύο ἀπεστραμμένοι, οὐκέτι χελώνης χρεῖαν ἔχοντες.

<sup>45</sup> Si tratta, più in particolare, degli scritti di Andrea di Cesarea, Callisto Niceforo Xantopulo, Eutimio Zigabeno, Esichio di Gerusalemme, Eusebio di Cesarea, Didimo di Alessandria, Giorgio Scolario, Neofito di Cipro, Niceforo Blemmida, Isacco Commeno Porfirogenito, Massimo Planude, Origene, San Cirillo d’Alessandria e Teodoreto di Ciro.

<sup>46</sup> I luoghi in cui compare il lemma sono, nell’edizione dello Zacharia von Lingenthal – *Prochiron Basilii, Constantini et Leonis AAA. ex editione C.E. Zachariae a Lingenthal*, in *Jus Graecoromanum, cura J. Zepi et P. Zepi, Leges Imperatorum Isaurorum et Macedonum* 2, Athenis 1931, 214 – i seguenti: *Proch.* 38.50 e 38.51. In quella predisposta da F. Brandileone, V. Puntoni, *Prochiron legum. Pubblicato secondo il Codice vaticano greco 854*, in *Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’Istituto storico italiano, Leggi-Secolo XII*, Roma 1895, 227, essi sono: *Proch.* 33.44 e 33.45.

<sup>47</sup> *Epanag.* 39, 40 (e cfr. infatti *Proch.* 38.50).

<sup>48</sup> Brandileone, Puntoni, *Prochiron legum* cit. VIII.

<sup>49</sup> *Simpl. in Phys.* 2.6.31 [Arist. 198<sup>a</sup>2] (ed. H. Diels, IX, 353).

<sup>50</sup> *Hexab.* 2.4.89a; 2.4.89b (ed. Heimbach), ove il lemma ricorre due volte.

<sup>51</sup> *Syn.* B.13 (ed. Perentidis).

<sup>52</sup> *Epist.* 24.63 (ed. Tselikas).

<sup>53</sup> Paoli, *La loi* cit. 508 [574].



essendo poco probabile che apparisse nel testo della legge solonica<sup>54</sup>.

E infatti, è più che plausibile, come nota il Paoli, che alcune corrottele del testo – e la forma verbale ‘ὄρυσγη’ in luogo del sostantivo ‘ὄφρυσγην’ è una di esse – siano il frutto di errori occorsi nella tradizione manoscritta (che sarebbe già apparsa corrotta nel testo del commento di cui si era servito Gaio per la propria opera)<sup>55</sup>. Il fatto, poi, che la più antica testimonianza nell’uso del lemma appaia nel Salmo 93.13 nella versione dei Settanta, non aiuta a meglio individuare il momento in cui la corrottela si sarebbe effettivamente prodotta. D’altra parte, stante la testimonianza di Apollodoro di Damasco, si può supporre che la peculiare forma verbale non avesse suscitato particolare stupore nel giurista.

Resta da sciogliere il nodo sulla più probabile restituzione del lemma nel testo di D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*). A meno di non voler accogliere quella che Paoli propone della legge solonica<sup>56</sup>, converrà più semplicemente rifiutare la lezione ‘ὄρύττη’, di sapore bizantino (e in ogni caso tardo), ed emendare entrambi i luoghi con ‘ὄρυσγη’<sup>57</sup>. Tale proposta, se non conforme al tenore originale della legge solonica, sarà in ogni caso più rispondente al testo gaiano.

Notevolmente più complessa, invece, si presenta la scelta tra ‘τάφρον (Lach.) /τάφρον (Mo.)’<sup>58</sup>. La risoluzione del problema non può prescindere dal considerare Plut. *Sol.* 23.8-12 (ed. Lindskog), che è quindi necessario riportare per la parte che interessa:

βόθρους δὲ καὶ τάφρους τὸν βουλόμενον ἐκέλευσεν ὀρύσσειν, ὅσον ἐμβάλλει βάθος ἀφιστάμενον μῆκος τάλλοτριῶν· καὶ μελισσῶν σμήνη καθιστάμενον ἀπέχειν τῶν ὑφ’ ἑτέρου πρότερον ἰδρυμένων πόδας τριακοσίους.

Si osservi, intanto, come il *Palatinus latinus* 1564 rechi, al f. 126r, la lezione ‘ΤΑΦΟΝ’, così come Gg al f. 82v ed F al f. 161v.

Una parte della storiografia ha ritenuto, specie in considerazione del testo

<sup>54</sup> Non è di immediato interesse, in questa sede, esaminare quale sia l’origine della corruzione del testo di Gaio. A tal fine, è opportuno rimandare a Paoli, *La loi* cit. 508 ss. [574 ss.]; Id., *Digesto 10, 1, 13*, cit., 586 e nt. 4 e 589, secondo cui la peculiare forma verbale deriverebbe dalla corruzione del termine ὄφρυσγην tipico della κοινή e a sua volta derivante da ὄφρυσγην. In effetti, ὄφρυσγην è scelto da E. Ruschenbusch, *Solon: Das Gesetzeswerk – Fragmente. Übersetzung und Kommentar*, K. Bringmann (hrsg.), Stuttgart 2010, 127, F. 60a.

<sup>55</sup> Paoli, *Digesto 10, 1, 13* cit. 591.

<sup>56</sup> Paoli, *La loi* cit. 517 [583].

<sup>57</sup> O, più correttamente, rifiutare l’emendazione proposta dal Mommsen nella *editio maior* e, di contro, procedere all’emendazione di ‘ὄρύττη’, che compare nella seconda parte dell’escerto, in ‘ὄρυσγη’.

<sup>58</sup> Della questione, oltre a Paoli, *La loi* cit. 513 ss. [579 ss.], si è più di recente occupato W. Kaiser, *Spätantike Rechtstexte in agrimensurischen Sammlungen*, in ZSS. 130, 2013, 340 ss.

di Plutarco e del *Papyrus Halensis* I<sup>59</sup>, la lezione ‘τάφρον’ alla stregua di mera corruzione del lemma ‘τάφρον’<sup>60</sup>.

A questa opinione, tuttavia, non si può consentire, se non altro ove la si intenda nei puri termini della critica testuale. Si noti, in proposito, come i due lemmi abbiano in realtà un significato affatto differente: ‘τάφρος, ἦ’<sup>61</sup> vale propriamente ‘fossa/trincea’<sup>62</sup>, mentre ‘τάφος, ό’ può più propriamente significare ‘rito funerario’ o, anche, ‘tomba’<sup>63</sup>. Sicché, la restituzione del testo, per quanto incerta, dipenderà dal contenuto, non solo giuridico, di D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*). D’altronde, le peculiarità del commentario al testo decemvirale (specie con riguardo alla affidabilità di esso per una ricostruzione palinogenetica delle XII Tavole<sup>64</sup>)<sup>65</sup> e la circostanza del legame probabilmente solo ‘mediato’ della legislazione solonica con quella romana<sup>66</sup>, spingono ad adottare una certa cautela ove si voglia trarre qualche inferenza dal contenuto della Tab. VII.2, cioè quella cui si riferirebbe il passo nella sistematica dell’opera<sup>67</sup>. Se si accedesse a tale ultima ipotesi palinogenetica, tuttavia, si dovrebbe in ogni caso constatare l’assenza di riferimenti al problema delle distanze in relazione ai sepolcri.

La scelta del lemma, perciò, non potrebbe che poggiare sull’ autorità di Plut.

<sup>59</sup> L’edizione di riferimento è *Dikaiomata. Auszüge aus Alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des Philologischen Seminars der Universität Halle (Pap. Hal. 1). Mit einem Anhang weiterer Papyri derselben Sammlung. Herausgegeben von der Graeca Halensis*, Berlin 1913, 18. Qui interessa la Col. V, ll. 95-99: «[ἀπολειπέτω, ἐὰν δὲ οἰκημα], δύο πόδας: [ἐ]ὰν δὲ ἐντὸς τοῦ ἄστεως οἰκοδομη . . . . ] θω [ . . . . . ] τῶν ἀναλισκ[ο]μένων ἢ ἀπολειπέτω τὸ ἡμισυ ὧν γέγραπται [ἀπολείπειν τοὺς ἕξω τοῦ] ἄστεως οἰκοδομούντας. ἐὰν δὲ τάφρον ὀρύσσει ἢ [βόθυνον ὀρ]ύσσει. [ἴσον ἂν τὸ βᾶθος ἦι, τοσοῦτον ἀπ]ολείπειν, ἐὰν δὲ φρέαρ, ὄργυαν, ἐλάαν δὲ καὶ [σικκῆν φυτεύον]α ἐ[ν]νέα πόδας φυτεύειν ἀπὸ τοῦ ἀλλ[ο]τριού, τ[ἰ]ὰ δ’] ἄλλα δένδρη πέντε [πό]δας».

<sup>60</sup> Così Paoli, *La loi* cit. 513 [579]. Più cauto, a ragione, Kaiser, *Spätantike Rechtstexte* cit. 341, il quale ritiene che la lettura più consona per la legge solonica sia ‘τάφρον’, affermando tuttavia (342): «Dennoch ist nach dem Überlieferungsbefund für die Digesten davon auszugehen, dass der Digestentext τάφρον, nicht aber τάφρον lautete».

<sup>61</sup> Non si è ritenuto utile effettuare alcuna indagine sulle occorrenze lemmatiche nelle fonti. E ciò perché, evidentemente, si tratta di stabilire quale, tra due lemmi di significato diverso, debba essere prescelto per la restituzione del testo.

<sup>62</sup> Cfr. *LSJ*, s.v. ‘τάφρος, ἦ’, che, tra le diverse occorrenze, segnala: Hom. *Od.* 21.120; Hom. *Il.* 7.341 e Thuc. 2.78.

<sup>63</sup> Cfr. *LSJ*, s.v. ‘τάφος, ό’ che, nella prima accezione, può trovarsi, tra l’altro, in Hom. *Il.* 23.619; Hom. *Od.* 4.547, mentre, nella seconda, pure in Hdt. 2.136 e in Thuc. 1.26.

<sup>64</sup> Su cui cfr. L. Ammirante, *Per una palinogenesi delle XII Tavole*, in *Index* 18, 1990, 391 ss.

<sup>65</sup> In proposito cfr. Diliberto, *Considerazioni* cit. 403 ss. e specialmente 404, che opta per una struttura in ogni caso lemmatica del commento; d’Ippolito, *Gaio* cit. 281 ss. [142 ss.].

<sup>66</sup> Sul punto cfr. *supra*, nt. 34.

<sup>67</sup> Lenel, *Palinogenesia* 1 cit. 245, Pal. 437 [*De confinio*]. La Tab. VII.2-5 disporrebbe (ed. Cr.): «finis inter» hortum heredium «ue quinque pedes esto.» si iurgant, <arbitros postulanto.>.

Sol. 23.8-12<sup>68</sup> confermata dal *Papyrus Halensis* I, il che, come è stato condivisibilmente evidenziato<sup>69</sup>, non consente di proporre alcuna sicura emendazione del testo di D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad ed. l. duod. tab.*).

Qualche altra osservazione, che travalica gli aspetti meramente interni del frammento, può tuttavia essere formulata.

Conviene domandarsi, preliminarmente, a quale tipologia di sepoltura avrebbe potuto fare riferimento il testo. La norma relativa allo scavo del τάφος dovrebbe collocarsi in un contesto arcaico geograficamente limitato: l'Atene degli inizi del VI secolo a.C.<sup>70</sup>.

Non è di alcuna utilità interrogarsi sulle tipologie sepolcrali di età preellenica, ove comunque può riscontrarsi l'impiego di tombe scavate direttamente nella nuda terra accanto, meno frequentemente, a camere sepolcrali aperte nella roccia a imitazione delle dimore dei viventi<sup>71</sup>. È solo all'alba dell'età ellenica, con l'abbandono dell'animismo primitivo e la necessità di introdurre una sorta di compromesso tra le credenze più arcaiche e il concetto di εἶδωλον, che, a somiglianza della Divinità, si sente la necessità di 'racchiudere' lo spettro vagante del defunto nel σῆμα che, in epoca arcaica, può essere altresì costituito dal *tumulus*, diffusosi nella Grecia continentale attorno al secolo VIII a.C.<sup>72</sup>.

D'altronde, nell'Attica dell'ultimo ventennio dell'VIII secolo e del secondo

<sup>68</sup> Confermata, in questo senso, dal *Papyrus Halensis* I, Col. V, l. 97. Peraltro, sia pure limitatamente alle raffigurazioni sui *pinakes* di scene relative al rituale funerario di VI secolo a.C., F. Cordano, «Morte e pianto rituale» nell'Atene del VI sec. a.C. (Tavv. LIX-LX), in *ArchClass.* 32, 1980, 194, ha evidenziato il contrasto tra quanto in esse può vedersi e la narrazione plutarcea delle leggi suntuarie, specie con riferimento all'abolizione dell'uso di graffiarsi, di percuotersi e di lamentarsi.

<sup>69</sup> Kaiser, *Spätantike Rechtstexte* cit. 342.

<sup>70</sup> Sempre che l'escerto citato da Gaio, al netto delle problematiche linguistiche che presenta, possa effettivamente attribuirsi a Solone o, quantomeno, possa credersi risalente all'età del legislatore. Sul problema riguardante la riconducibilità delle leggi citate in fonti successive a tale ultimo periodo, cfr. D.M. MacDowel, *The Law in Classical Athens*, Ithaca 1978, 43; cui *adde*, più in generale, K.A. Kapparis, *Athenian Law and Society*, London-New York 2019, 4 ss. In ogni caso, pur a fronte delle incertezze relative alla trasmissione testuale dei materiali impiegati da Gaio per confezionare lo specifico passaggio del commentario al testo decemvirale, la previsione ricordata in D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*) è ricondotta a Solone da Paoli, *Digesto 10, 1, 13* cit. 586 ss.; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens 1. The Family and Property*, Oxford 1968, 249; M. Gagarin, *Early Greek Law*, Berkeley-Los Angeles-London 1986, 65; Ruschenbusch, *Solon* cit. 127.

<sup>71</sup> Cfr. in proposito E. Cahen, s.v. *Sepulcrum*, in *Dar.-Sag.* 4.2, Paris 1911 [rist. Graz 1963], 1209 ss. per una dettagliata descrizione, anche con riferimento alle diverse zone geografiche, delle differenti tipologie di sepolcri.

<sup>72</sup> Cahen, s.v. *Sepulcrum* cit. 1213. Si adduce come esempio paradigmatico di questa tipologia la tomba omerica di cui v'è traccia nel notissimo episodio del funerale di Ettore in Hom. *Il.* 24.795-801 (ed. West): καὶ τὰ γε χρυσεῖην ἐς λάρνακα θῆκαν ἐλόντες / πορφυρεούς πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν / αἶψα δ' ἄρ' ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὑπερθεύ / πυκνοῖσιν

quarto del VII secolo a.C.<sup>73</sup>, è attestata una forma sepolcrale che costituisce una vera e propria transizione dalla tomba micenea costituita da una semplice fossa alla c.d. tomba a σήμα di epoca classica. Ci si riferisce, nello specifico, ad alcune peculiari sepolture della necropoli del *Dipylon* ove le tombe, individuali, costituite da una fossa di dimensioni variabili – in media 2 metri, con una profondità pari a 1 metro e una larghezza compresa tra 1 metro e 1 metro e 50 – presentano un σήμα costituito da *krateriskoi* su altopiede posizionati sulla parte superiore della fossa<sup>74</sup>.

Si giunge, in questo modo, agli usi funerari di età arcaica, con sepolcri scavati direttamente nel tufo o nel terreno e successivamente ricoperti da un cumulo di terra<sup>75</sup>. E tuttavia il σήμα, costituito da un *tumulus* che in epoca omerica appare concepito singolarmente, diviene in Attica collettivo, elevato cioè sull'insieme di tombe di un medesimo γένος, unitamente al muro di cinta atto a delimitare e chiudere lo spazio destinato al cimitero familiare<sup>76</sup>.

Ferme le evidenze archeologiche, è necessario considerare un passo del *de legibus* di Cicerone che fornisce qualche indicazione ulteriore intorno agli usi funerari di età solonica. Secondo Cic. *leg.* 2.26.64 (ed. Vahlen)<sup>77</sup> all'epoca di Solone – la c.d. legge *post aliquanto* è collocabile, con ogni probabilità, intorno

λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισιν./ρίμφα δὲ σήμ' ἔχεαν – περὶ δὲ σκοποὶ εἶατο πάντη./μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐνζνήμυδες Ἀχαιοὶ – /χεύαντες δὲ τὸ σήμα πάλιν κίων. Intorno al rituale funebre omerico cfr. G.E. Mylonas, *Homeric and Mycenaean Burial Customs*, in *AJA.* 52.1, 1948, 56 ss.; cui *adde*, per l'esame delle evidenze archeologiche, A. Kourkoulakos, *Burying the Heros: Identifying the Archaeological Background of the Homeric Burial*, in *Praehistorische Zeitschrift*, 98 (1), 2023, 1 ss. Sul rapporto, poi, tra culto degli Eroi, epica e rituali di sepoltura, cfr. almeno C.M. Antonaccio, *Contesting the Past: Hero Cult, Tomb Cult, and Epic in Early Greece*, in *AJA.* 98.3, 1994, 389 ss. Per un esame della legislazione funeraria greca cfr. R. Garland, *The well-ordered Corpse: An Investigation into the Motives behind Greek Funerary Legislation*, in *BICS.* 36, 1989, 1 ss.

<sup>73</sup> La periodizzazione è fornita da G. Rocco, *Forme vascolari e pratiche rituali in Attica tra la fine dell'VIII ed il VII secolo a.C.: il caso dei krateriskoi su altopiede*, in *AK.* 60, 2017, 5 ss. Utile sul punto anche il più risalente saggio di G.M.A. Richter, *Two Colossal Athenian Geometric or 'Dipylon' Vases in the Metropolitan Museum of Art*, in *AJA.* 19.4, 1915, 385 ss.

<sup>74</sup> Cahen, s.v. *Sepulcrum* cit. 1214, il quale osserva: «Toute cette partie de la sépulture était l'équivalent de la fosse à libations de l'époque mycénienne, et le vase lui-même, primitivement, jouait l'office d'un autel creux, par où le lait et le miel, l'huile et le vin, peut-être même le sang des victimes parvenaient jusqu'au défunt».

<sup>75</sup> Cahen, s.v. *Sepulcrum* cit. 1215.

<sup>76</sup> Cahen, s.v. *Sepulcrum* cit. 1215, il quale, tra l'altro, ricorda la testimonianza di tale tipologia sepolcrale fornita in Dem. *Eubul.* 28 (ed. Blass ex recens. Dindorf): ἼΕτι τοῖνων παίδων αὐτῶ τεττάρων γενομένων ὁμομητρίων ἔμοι καὶ τελευτησάντων, ἔθαψε τούτους εἰς τὰ πατρώα μνήματα, ὧν ὅσοιπέρ εἰσι τοῦ γένους κοινωνοῦσιν [...].

<sup>77</sup> Per una analisi di Cic. *leg.* 2.26.64 v. K. Stears, *The Times They Are A'Changing: Developments in Fifth-Century Funerary Sculpture*, in G.J. Oliver (ed.), *The Epigraphy of Death. Studies in the History and Society of Greece and Rome*, Liverpool 2000, 42 ss.

al secondo quarto del V secolo a.C.<sup>78</sup> – si dovette cominciare a diffondere l'uso di sepolcri di ben diverso aspetto:

*de sepulchris autem nihil est apud Solonem amplius quam ne quis ea deleat neve alienum inferat, poenaeque est, si quis bustum, nam id puto appellari τύμβον, aut monimentum, inquit, aut columnam violarit, iacerit, fregerit. sed post aliquanto propter has amplitudines sepulchrorum, quas in Ceramico videmus, lege sanctum est, ne quis sepulchrum faceret operosius quam quod decem homines effecerint triduo.*

Il brano, che si inserisce in una narrazione di prevalente interesse antiquario<sup>79</sup>, forma in certa misura una testimonianza della tipologia di sepoltura prediletta in epoca solonica, cioè quella costumata all'impiego di un σῆμα costituito da un τύμβος, da un *monimentum* o da una *columna*.

Di notevole interesse, in questo contesto, è la traduzione del lemma τύμβος proposta dall'arpinate, reso con '*bustum*'<sup>80</sup>, da intendersi, a sua volta, almeno in

<sup>78</sup> Così, D. Marchiandi, *I periboli funerari dell'Atene classica: lo specchio di una 'borghesia'*, in *SATAA* 3, 2011, 26. Secondo Stears, *The Times* cit. 42, la legge sarebbe stata introdotta tra l'età solonica e quella di Demetrio Falereo. Per il Paoli, *La loi* cit. 514 s. [581], peraltro, la legge c.d. *post aliquanto* sarebbe stata in vigore nel IV secolo a.C., tanto che Platone – cfr. *Pl. Leg.* 12.958e (ed. Burnet): χῶμα δὲ μὴ χοῦν ὑψηλότερον πέντε ἀνδρῶν ἔργον, ἐν πένθ' ἡμέραις ἀποτελούμενον· λίθινα δὲ ἐπιστήματα μὴ μεῖζω ποιεῖν ἢ ὅσα δέχεσθαι τῶν τοῦ τετελευτηκότος ἐγκῶμα βίου μὴ πλείω τεττάρων ἠρωικῶν στίχων – «dans ses Lois, a modelé les dispositions au sujet du tombeau sur un loi semblable». Per alcune considerazioni intorno al rapporto tra la legge suntuaria ricordata da Cicerone e le rappresentazioni di scene funebri sui *pinakes* cfr. Cordano, «Morte e pianto rituale» cit. 186 ss. e specialmente 195.

<sup>79</sup> Cfr. D. Mantovani, *Cicerone storico del diritto*, in *Ciceroniana* 13, 2009, 341. Sul punto cfr. altresì Martini, *XII Tavole* cit. 24, nt. 14, il quale, in risposta all'opinione avanzata da P. Siewert, *Die angebliche Übernahme solonischer Gesetze in die Zwölftafeln. Ursprung und Ausgestaltung einer Legende*, in *Chiron* 8, 1978, 332 ss. – secondo cui il prestito delle leggi soloniche alla legislazione decemvirale sarebbe, in realtà, una mera invenzione di Cicerone che, poi, Tiberone avrebbe deciso di spiegare coniano la notissima leggenda dell'ambasciata romana in Atene che, a sua volta, avrebbe costituito fonte di ispirazione per Livio e Dionigi di Alicarnasso e che, quindi, avrebbe fornito lo spunto per il confronto operato da Gaio tra la legislazione decemvirale e quella di Solone – osserva: «Quel che conta è comunque che anche per questo studioso non potrebbe negarsi la veridicità delle coincidenze fra le XII Tavole e le leggi di Solone che sempre Cicerone avrebbe colte per primo, sia pure nell'ambito di un'operazione di tipo antiquario, e sulla base delle quali avrebbe inventato la teoria dell'imprestito [...]».

<sup>80</sup> Secondo il *TLL*, s.v. *bustum*, -i, invero, in *Cic. leg.* 2.26.64 τύμβος dovrebbe significare propriamente '*rogus deflagratus*', cioè 'pira ormai estintasi'. Il contesto dell'escerto, tuttavia, consente a una lettura differente. Cicerone, in prima battuta, osserva come la legislazione solonica in tema di *sepulchra* comminasse sanzioni avverso coloro che li avessero distrutti o vi avessero introdotto un cadavere che non fosse quello del defunto cui il *sepulchrum* apparteneva («...*'ne quis ea deleat neve alienum inferat', poenaeque est ...*»). È, dunque, il *bustum*/τύμβος a essere oggetto delle azioni turpi espresse per il tramite dei verbi *violo*, *iacio* e *frango*, oltre che *delere* e

questo specifico luogo, nel senso di ‘tumulo funerario’<sup>81</sup>.

Si potrebbe pensare, allora, che, se i *verba* riferiti da Gaio fossero quelli di una legge effettivamente attribuibile a Solone (o di stretta derivazione soloni-

*alienum inferre*. Evidentemente, e sia pure a fronte di una certa polisemia del predetto lemma, non vi sarebbe stata alcuna materiale possibilità di *delere, alienum inferre, violare, iacere* o *frangere* la pira combusta. Si potrebbe al più pensare, se non si volesse accogliere nello specifico caso di Cic. *leg.* 2.64 l’equivalenza τύμβος = *bustum* = *tumulus*, al fatto che Cicerone, pur sempre impiegando il lemma in un significato differente da quello di ‘*rogus deflagratus*’, si volesse riferire, in realtà, o al *sepulchrum* contenente l’urna in cui erano state riversate le ceneri provenienti dalla pira esauritasi, o, come pure potrebbe desumersi da Cic. *leg.* 2.24.61 – *duae sunt praeterea leges de sepulchris, quarum altera privatorum aedificiis, altera ipsis sepulcris cavet: nam quod ‘rogum bustumve novum’ vetat ‘propius sexaginta pedes adigi aedes alienas invito domino’, incendium ueretur acerbum [vetat]; quod autem ‘forum’, id est vestibulum sepulchri, ‘bustumve usu capi’ vetat, tuetur ius sepulchrorum.*[...] – all’apposito luogo in cui si procedeva all’innalzamento della pira. Si osservi, in ogni caso, come lo stesso luogo ciceroniano, pur chiaramente distinguendo tra *bustum* e *rogus*, parrebbe voler giustificare l’intera normativa in ragione della necessità di evitare i pericoli derivanti dagli incendi provocati dalla combustione del cadavere. D’altro canto, secondo Paul. *Fest.* p. 32: *bustum proprie dicitur locus, in quo mortuus est combustus et sepultus, diciturque bustum, quasi bene ustum*, e, stando a Serv. *Aen.* 11.185: ‘*pyra est lignorum congeries; ‘rogus’ cum iam ardere coeperit dicitur; ‘bustum’ vero iam exustum vocatur* [...]’. Tuttavia, il luogo di Festo, almeno sotto il profilo delle evidenze archeologiche, è alquanto dubbio. Per J.I. McKinley, *Phoenix Rising. Aspects of Cremation in Roman Britain*, in J. Pearce, M. Millet, M. Struck (eds.), *Burial Society and Context in the Roman World*, Oxford 2000, 39, Festo starebbe riferendo di una specifica tecnica di incinerimento del cadavere consistente nel lasciar bruciare il corpo su una pira collocata direttamente nel foro che avrebbe poi ospitato i resti carbonizzati, sicché il *bustum* rappresenterebbe «both pyre site and the grave». *Contra*, a ragione, v. J. Weekes, *Reconstructing syntheses in Romano-British cremation*, in J. Bruhn, B. Croxford, D. Grigoropoulos (Edited by), *TRAC 2004. Proceedings of the Fourteenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference. Durham 2004*, Oxford 2005, 23, il quale ha notato: «More significantly, however, what does the writer mean by ‘locus’? This word may indeed mean ‘exact same spot’, but could also, and perhaps more sensibly, refer to a more general ‘place’ in which burning and burial constitute separate and sequential acts (a ‘mortuary area’ designated for both the burning of pyres as well as subsequent deposition of cremated bone?)», concludendo: «[...] infer the ritual specialism of letting the pyre burn down into a pit and burying the remains *in situ* from the Festus excerpt is unwarranted». Peraltro, un raffronto sotto il profilo etimologico tra ‘*tumulus*, -ī’ e τύμβος viene istituito da A. Walde, J.B. Hofmann, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch* 2, Heidelberg 1972<sup>5</sup>, 716, s.v. *tumulus*, -ī. Cfr., inoltre, H. Merguet, *Lexikon zu den Reden des Cicero mit Angabe Sämtlicher Stellen* 4, Jena 1884 [rist. Hildesheim 1962], 800, s.v. *tumulus*, che richiama la celebre frase di Cic. *Arch.* 24 (ed. Clark): *Nam, nisi Ilias illa exstitisset, idem tumulus qui corpus eius contexerat nomen etiam obruisset.*

<sup>81</sup> Il lemma ‘τύμβος, ὄ’ si trova in effetti ben attestato sin da epoca omerica nell’accezione di ‘tumulo funerario’. Cfr., tra gli altri, Hom. *Il.* 7.430-441 (ed. West): ὧς δ’ αὐτῶς ἐτέρωθεν ἐϋκνήμεις Ἀχαιοῖ/νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήθειον ἀχνύμενοι κήρ./ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νηας./ἦμος δ’ οὔτ’ ἄρ’ ἦεν ἠώς, ἔτι δ’ ἀμφιλύκη νύξ./τῆμος ἄρ’ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἦγρετο λαὸς Ἀχαιῶν./τύμβον δ’ ἀμφ’ αὐτὴν ἕνα ποίειον ἐξαγαγόντες/ἀκροῖτον ἐκ πεδίου· ποτὶ δ’ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν./πύργους ὑψηλοὺς, εἰλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν./ἐν δ’

ca), il lemma impiegato per indicare il *tumulus* avrebbe potuto essere τύμβος, e ciò anche in considerazione del tenore di Cic. leg. 2.26.64 e delle evidenze archeologiche di cui si è dato brevemente conto sopra. A conforto di questa affermazione potrebbe pure addursi il fatto che nelle fonti τάφος è adoperato per indicare, primariamente, il rito funerario in sé, e, solo secondariamente, il luogo di sepoltura vero e proprio<sup>82</sup>.

D'altro canto, un indizio del fatto che a una piena equivalenza tra i lemmi τύμβος e τάφος si sia definitivamente giunti assai più tardi, potrebbe trarsi da un significativo luogo del *Lexicon* di Fozio<sup>83</sup>:

Phot. s.v. 'τύμβος': τύμβος· τάφος.

Sembra, poi, che una considerazione più generale debba essere fatta intorno al 'contesto' che emerge, sia pure assai tenuemente, dal frammento gaiano. Esso, come si è visto, si inserisce in un più ampio discorso relativo all'azione di regolamentazione dei confini in cui, evidentemente, doveva avere particolare rilevanza l'elemento spaziale, cioè l'effettiva collocazione del *terminus* in correlazione e rispetto agli altri elementi idonei a identificare i confini e le relative distanze rispetto a un fondo contiguo o vicino (si ricordi, in aggiunta, come il testo immediatamente precedente, cioè D. 10.1.12 [Paul. 3 resp.], inerisca alla *demonstratio finium*).

αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας / {ὄφρα δι' αὐτῶν ἰππηλασίῃ ὁδὸς εἴη,} ἔκτοσθεν δὲ βαθείαν ἐπ' αὐτῶι τάφρον ὄρυξαν / εὐρείαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν (l'escerto omerico è, poi, di qualche interesse perchè vi compare anche il lemma τάφος, con il significato di 'fosso' realizzato per inserirvi dei pali); Hom. Od. 4.583-585: αὐτὰρ ἐπεὶ κατέπαυσα θεῶν χόλον αἰὲν ἐόντων, χεῦ' Ἀγαμέμνονι τύμβον, ἴν' ἄσβεστον κλέος εἴη (anche se in tal caso il luogo omerico si riferisce a Menelao che erige un cenotafio ad Agamennone). Inoltre, esso compare in diversi luoghi euripidei, come Eur. Alc. 994: μηδὲ νεκρῶν ὡς φθιμένων χῶμα νομίζεσθω / τύμβος σᾶς ἀλόχου, θεοῖσι δ' ὁμοίως τιμάσθω, σέβας ἐμπόρων. D'altronde, nel più generico senso di 'sepoltura/tomba' il lemma si trova attestato, ad esempio, in Pl. Leg. 9.872b-c: [...] ταύτην δέ, καθάπερ εἴρηται, τοὺς αὐτόχειρας κατεγγυᾶσθαι, τὸν δὲ προαγορεύοντα τὸν φόνον ἅμα κατεγγυᾶν καὶ τούτους. ἐὰν δὲ δούλος ἐλεύθερον ἐκῶν, εἴτε αὐτόχειρ εἴτε βουλεύσας, ἀποκτείνῃ καὶ ὄφλη τὴν δίκην, ὁ τῆς πόλεως κοινὸς δῆμιος ἄγων πρὸς τὸ μνήμα τοῦ ἀποθανόντος, ὅθεν ἂν ὀρᾷ τὸν τύμβον, μαστιγῶσας ὀπόσας [...].

<sup>82</sup> Cfr. quanto si è detto *supra* e la nt. 63.

<sup>83</sup> Il Naber – v. *Photii Patriarchae Lexicon. Recensuit, adnotationibus instruit et prolegomena addidit S.A. Naber. Volumen alterum. Continet Lexic. O-Ω cum appendice et indice*, Leidae 1865, 232, nt. 5 – pone in relazione il luogo di Fozio con il già citato Pl. Leg. 9.872b-c. Paoli, *La loi* cit. 514 [580], d'altro canto, non solo evidenzia come il τάφος sia in ogni caso «un bâtiment qui s'élève sur le terrain», ma pure come l'identificazione della *fossa* con il vero e proprio *sepulchrum* sia piuttosto tardiva, giacché «l'étroit rapport logique entre la fosse et le tombeau n'a été établi que par l'idée chrétienne». Questo rilievo mi pare possa trovare conferma ulteriore proprio nel citato luogo del *Lexicon* di Fozio.

Qualche dubbio, dunque, potrebbe sorgere intorno al riferimento che la norma opera al τάφος e non, piuttosto, al muro circondante la necropoli, specie perchè, come pure conferma l'indagine archeologica, sarebbe in certo modo lecito concludere nel senso di una qualche diffusione della tipologia sepolcrale avente un σήμα formato da un *tumulus* di tipo collettivo racchiuso, appunto, da un muro di cinta avente la funzione di delimitare lo spazio ospitante il cimitero familiare. Non credo, peraltro, che si possa giustificare il richiamo al τάφος in ragione del parametro solo fattuale – la profondità del τάφος stesso – in base al quale determinare la distanza dal fondo vicino<sup>84</sup>.

Al discorso svolto si potrebbe opporre, per un verso, il 'modo' attraverso il quale gli antichi pensano lo spazio sepolcrale, sia pure a fronte della innegabile presenza di vere e proprie necropoli, cioè quello meramente 'individualista', con sepolture singolarmente concepite che in epoca più arcaica potevano essere situate fuori dalle mura cittadine e lungo le strade, senza che fosse individuabile

<sup>84</sup> E ciò in ragione di una considerazione di natura eminentemente pratica (che, peraltro, potrebbe valere anche per la τάφος, come si dirà *infra*): la dimensione, variabile in profondità e in larghezza, dello scavo costituente il τάφος, a cui sarebbe conseguita la mutevolezza stessa del parametro di riferimento. Cahen, s.v. *Sepulcrum* cit. 1215 s., osservava, infatti, come la necropoli di Velanidezza raccogliesse, all'interno di una cintura formata da blocchi di tufo, diciannove sepolture, con dimensioni delle diverse fosse, scavate anch'esse nel tufo, piuttosto irregolari: «celles de la périphérie n'ont pas plus de 1 mètre à 1 m. 50 dans cette dimension; celles du centre, pour lequel le travail avait été plus facile, le tumulus n'existant pas encore, se creusent jusqu'à plus de 3 mètres». Sul punto, sia pure in una prospettiva che parte dalla constatazione per cui una τάφος può essere scavata a profondità differenti in ragione dell'uso, cfr. Paoli, *La loi* cit. 515 s. [581 s.], il quale nota come, rispetto alla misura variabile della τάφος, la profondità dei sepolcri non era affatto discrezionale ma «fixé par l'usage». D'altro canto, soggiunge il Paoli, si rinvengono, presso la necropoli del Ceramico, sepolture ove il livello di interrimento del cadavere oscilla tra i 50 e i 62 centimetri, sicché «Si nous essayons d'appliquer à ces données la loi de Solon, nous sommes forcés de conclure qu'il était bien difficile de l'appliquer», non essendo possibile procedere all'interrimento del cadavere (o delle ceneri) a una tale profondità. Questi rilievi meritano una precisazione. Si è detto, e, pur se indirettamente, i richiami del Paoli alla profondità delle tombe del Ceramico non fanno che confermare il dato, come vi sia parecchia variabilità nelle dimensioni (in altezza e profondità) delle sepolture. E allora, sarebbe stato ben strano che, stabilita la necessità di dover osservare delle distanze, si fosse poi prescelto quale parametro la misura (più o meno) variabile della profondità del τάφος stesso. Condivisibile è, di contro, l'ulteriore notazione per cui, relativamente alle sepolture con profondità particolarmente limitate, si sarebbe viepiù reso impossibile applicare effettivamente la normativa solonica. In ogni caso, con riferimento alla funzione confinaria dei *sepulchra* divenuti *vetera monumenta* e alle pratiche di *pedatura* nel diritto romano classico e tardoantico, cfr. L. Maganzani, *Testi giuridici nel Corpus Agrimensorum Romanorum: il frammento De sepulchris*, in *KOINΩNIA* 44.2, 2020, 919 ss.; *cui adde*, per ulteriori notazioni intorno all'estensione dell'area occupata dal *sepulchrum* e per le questioni più strettamente attinenti agli aspetti legati alla tutela, L. D'Amati, *La violazione del sepolcro dalla Repubblica al Principato tra actio e crimen*, in *TSDP*. 15, 2022, 1 ss.



in modo inequivoco uno spazio precipuamente destinato alla sepoltura stessa<sup>85</sup>.

A ciò si aggiunga come nel testo di Gaio – ma così ragionando, lo si noti, si dovrebbe rifiutare ogni inferenza che può trarsi da Cic. *leg.* 2.26.64 – il lemma τάφος potrebbe pure riferirsi ai *periboloi*<sup>86</sup>, cioè ai recinti funerari della famiglia allargata<sup>87</sup> il cui utilizzo, come è stato sottolineato, sarebbe conseguenza di una «progressiva obsolescenza» della legge *post aliquanto*<sup>88</sup>, successiva, si è già detto, al secondo quarto del V secolo a.C.<sup>89</sup>.

D'altro canto, sia pure a fronte di casi in cui i *periboloi* erano stati realizzati ai limiti del fondo (ma pur sempre all'interno dello stesso) situato nella *chora*<sup>90</sup>, l'arcaica tipologia tombale formata da tumuli avrebbe continuato ad essere impiegata per tutto il corso del V secolo a.C.<sup>91</sup>.

Non sembra, dunque, che tali rilievi possano in qualche modo inficiare la ricostruzione proposta. Non si potrà attribuire eccessivo rilievo al modo (si è detto di tipo 'individualista') di concepire la sepoltura, che si scontra con la presenza di necropoli che raccolgono un certo numero sepolture. Né, poi, a conclusioni differenti si potrà giungere ove si voglia riferire il frammento a uno di quei *periboloi* situati ai limiti della proprietà fondiaria. Anche in questo caso, evidentemente, rimarrebbe quantomeno discutibile la scelta di eleggere quale *terminus* il τάφος collocato all'interno del recinto e non, piuttosto, il περίβολος stesso<sup>92</sup>.

<sup>85</sup> Così, M. Faraguna, *Lo statuto giuridico delle tombe nel mondo greco in Attica e al di fuori dell'Attica: un'analisi comparativa*, in R.M. Bérard (a c. di), *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, Rome 2021, 131.

<sup>86</sup> Per una descrizione degli stessi, possibile grazie ad alcuni fortunati ritrovamenti, v. Marchiandi, *I periboli* cit. 47 ss. che li definisce (p. 49) alla stregua di «recinti monumentali a forma di *pi greco* (Π), con muri su tre lati ed il retro completamente aperto, oppure in alternativa, di forma quadrangolare, con l'accesso garantito da un'apertura posteriore o laterale».

<sup>87</sup> Faraguna, *Lo statuto* cit. 132. Diversamente, cfr. S.C. Humphreys, *The Family, Women and Death. Comparative Study*, Ann Arbor 1993<sup>2</sup>, 79 ss., 111 ss. e 120, seguita da W.E. Closterman, *Family Ideology and Family History: The Function of Funerary Markers in Classical Attic Peribolos Tombs*, in *AJA*. 111.4, 2007, 634 s., secondo cui le sepolture, più che riferirsi al nucleo familiare in senso esteso, celebrerebbero relazioni parentali strette, limitate a un numero relativamente esiguo di generazioni. Su tale ultima questione v. anche Marchiandi, *I periboli* cit. 35 ss., che riesamina la ricostruzione di Humphreys.

<sup>88</sup> Faraguna, *Lo statuto* cit. 132.

<sup>89</sup> Cfr. *supra*, nt. 78.

<sup>90</sup> Faraguna, *Lo statuto* cit. 132.

<sup>91</sup> Marchiandi, *I periboli* cit. 26 s.

<sup>92</sup> Quanto alle dimensioni, in altezza, dei *periboloi* cfr. Marchiandi, *I periboli* cit. 49, la quale evidenzia come «Due periboli ateniesi piuttosto antichi non superavano i due filari di elevato (ca. 1,30 metri), mentre il peribolo di Lysimachides, costruito al Ceramico dopo il 338 a.C., raggiungeva i 4 metri di altezza (W.Ker.vt.17). Quello del vecchio aeroporto di Helleniko, la cui altezza è parziale, oltrepassava i 3 metri (Halim.5), mentre a Rhamnous, dove si concentra la pressoché

In ogni caso, le osservazioni precedentemente formulate non rendono certo più sicuro emendare il luogo gaiano con *τάφος*, e ciò per una incertezza di fondo che pervade D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*). Il frammento, come si è visto, è infatti piuttosto preciso quando si tratta di indicare le distanze che sarebbero state previste dalla normativa solonica. Solo nel caso del *τάφος* (o della *τάφρος*, ove si accetti l'emendazione) o, anche, del *βόθρος*, il parametro, come si è più volte osservato, sarebbe stato quello della profondità senza nessuna specificazione ulteriore.

E tuttavia, come pure si è notato, tanto la *τάφος*, quanto il *βόθρος* – al netto, evidentemente, delle differenze tipologiche tra i due tipi di scavo<sup>93</sup> – avrebbero potuto avere profondità piuttosto variabili, con la conseguenza di non poter fornire alcun criterio sicuro in caso di controversia. A ciò sarebbe conseguita la necessità, in caso di bisogno, di verificarne di volta in volta le misure effettive<sup>94</sup>.

È giunto il momento di tirare le fila del discorso svolto, parendo altresì utile ripercorrere brevemente le argomentazioni proposte.

Si è visto, in primo luogo, come chiarimenti sotto il profilo esegetico possano derivare dal porre in relazione D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*) con D. 10.1.12 (Paul. 3 *resp.*). L'escerto paolino, secondo la lettura che parrebbe più aderente al testo, dovrebbe riferirsi a una *quaestio* insorta tra proprietari attuali dei fondi, probabilmente come conseguenza della manomissione dei *termini* apposti al momento dell'originaria *demonstratio finium*. È in questo quadro, quindi, che si situa l'escerto gaiano, che chiude il Tit. 10.1 e a mezzo del quale sono richiamati una serie di precetti – ricondotti alla normazione solonica – da osservarsi nella risoluzione di una *quaestio de fine*.

Il frammento gaiano, in tal modo inquadrato in un più ampio contesto giuridico, può peraltro essere oggetto, mercé la parallela tradizione gromatica, di alcune osservazioni di natura linguistica e filologica utili all'emendazione del testo.

Esclusa qualche rilevanza della forma 'OPITTH', tramandata esclusivamente al *f.* 82v di *Gg*, che può leggersi alla stregua di mero errore ortografico, si è proceduto, a mezzo di una ricerca lemmatica, a estrarre le occorrenze più significative del lemma 'ὄουγῆ', mostrando come lo stesso, ritenuto da parte

totalità delle testimonianze, i periboli più bassi misuravano tra 1,60 e i 2 metri, quelli più alti arrivavano oltre i 4 metri (Rhamn.11; Rhamn.18), mentre la maggior parte oscillava tra i 2,70 e i 3,20 metri». Si può forse notare come le predette misure, almeno per un buon numero di *periboloi*, non siano poi molto diverse da quelle che, pur con oscillazioni consistenti, recano, per ciò che concerne la profondità, le tombe della necropoli di Velanidezza (cfr. *supra*, nt. 84).

<sup>93</sup> In proposito cfr. Paoli, *La loi* cit. 514 [580].

<sup>94</sup> Il che, è appena il caso di notare, sarebbe stato poi impossibile nel caso di un *τάφος*.

della storiografia linguisticamente inesistente, presenti invero due significative attestazioni: la prima nel Salmo 93.13 – ove compare associato a ‘βόθρος’, ciò che avviene altresì in D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*) – e la seconda in Apollod. Damasc. *Polior.* 145.1-3, cioè in un’opera composta, con ogni probabilità, nel medesimo lasso di tempo in cui scriveva Gaio. Di contro, per ‘ὄρῦπτη’ è stato possibile rilevare solo occorrenze tarde, prevalentemente di ambiente bizantino.

E così, pur essendo poco verosimile che la forma ‘ὄρῦπτη’ comparisse già nella legge solonica, si è creduto di doverla prescegliere nella restituzione di D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*), e ciò perché essa, specie considerando l’occorrenza in Apollod. Damasc. *Polior.* 145.1-3, non avrebbe ripulso a Gaio, che avrebbe potuto leggerla nella fonte impiegata per la predisposizione del commentario al testo decemvirale.

All’impossibilità di formulare una più certa restituzione si è invece addivenuti esaminando i lemmi τάφος e τάφρος. Posta la diversità di significato sussistente tra gli stessi, si è proceduto ad un esame di D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*) anche sotto il profilo ‘archeologico’, potendosi congetturare nel senso della collocabilità della norma relativa allo scavo del τάφος in un contesto certo arcaico e, comunque, geograficamente limitato, cioè l’Atene degli inizi del VI secolo a.C.

D’altro canto, alcune ulteriori informazioni si è ritenuto di poter trarre da Cic. *leg.* 2.26.64 ove non solo vi sono evidenti tracce della tipologia sepolcrale prediletta in epoca solonica ma, ciò che più importa, si incontra una traduzione del lemma ‘τύμβος’ con ‘*bustum*’, che almeno in questo caso dovrebbe assumere il significato di ‘tumulo funerario’. Ciò consentirebbe di ipotizzare, ove si riferissero i *verba* ricordati da Gaio a una legge solonica (o, comunque, di derivazione tale), a un più appropriato uso, per indicare il *tumulus*, di τύμβος (vieppiù considerando che τάφος, nelle fonti, è primariamente impiegato per richiamare il rito funerario).

In ogni caso, le risultanze archeologiche e quanto si legge in Cic. *leg.* 2.26.64 – che, come si è appena ribadito, potrebbe al più far propendere, ove si ritenga di poter congetturare nel senso che la legge di Solone avrebbe fatto riferimento al sepolcro, a un più verosimile (e congruo) uso del lemma τύμβος per indicare il *tumulus* – non consentono in alcun modo di comporre una incongruenza interna a D. 10.1.13 (Gai. 4 *ad l. duod. tab.*). La legge di Solone prescrive quali distanze debbano essere tenute in tutte le fattispecie considerate, eccetto che per il caso del τάφος (ma la stessa conclusione varrebbe, evidentemente, per il caso in cui ivi si discorresse della τάφρος) e del βόθρος, in tal modo tradendo lo spirito della norma e gettando incertezza intorno al parametro da osservare, specie considerando che le misure dei sepolcri e delle fosse presentavano oscillazioni anche importanti.

Si potrebbe al più credere, ma tale ipotesi rimarrebbe del tutto indimostrabile, che la legge di Solone contenesse effettivamente un riferimento alla τάφρος e alla profondità della stessa quale parametro in tema di distanze, ma solo se si riuscisse a dimostrare, attraverso la lettura delle fonti, che in tema di fosse questo parametro potesse essere determinato *a priori* in ragione degli usi agricoli (ove, evidentemente, una determinata profondità dello scavo sarebbe stata richiesta per la specifica cultura praticata).

Antonio Leo de Petris  
Università di Macerata  
antonioleo.depetris@unimc.it